



a.s. 2026/2027

I.T.I. TORRICELLI-T. DI LAMPEDUSA
Prot. 0019535 del 30/09/2026
IV (Uscita)

**Al Personale Docente e ATA
Alle Studentesse e agli Studenti**

Ai Signori Genitori

Alla DSGA

Alla Commissione Regolamento del Consiglio d'Istituto

Al RSPP

All'Albo On Line

Amministrazione Trasparente/Disposizioni/Atti generali/Atti amministrativi generali/Direttive a.s.

2026/2027

Al Sito

Al Registro Elettronico

Agli Atti della Scuola

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA degli alunni - Responsabilità e obblighi del Personale Docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL 2019/2021 - Comparto Scuola;
TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2026/2027 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate:

1. Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula – uscita dall'edificio;
3. Riguardo ai collaboratori scolastici;
4. Durante i cambi di turno tra i docenti;
5. Durante l'intervallo - ricreazione;
6. Durante il tragitto aula /laboratori;
7. Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
8. Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
9. Durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione;
10. Entrate posticipate;



- 11. Uscite anticipate;
- 12. Uso delle attrezzature.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- La vigilanza sugli allievi rientra tra gli obblighi di servizio dei docenti.
A tal proposito, l'art. 44, comma 7, CCNL Scuola 2019/2021, dispone che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.
La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. L'art. 2047 C.C. dispone che *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.
L'art. 2048 C.C. dispone che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ. sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scuola, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Si specifica che l'assenza del docente dovrà essere temporanea (pochi minuti) e tale da non dover ricorrere alla sostituzione dello stesso.
- Il collaboratore scolastico effettuerà la vigilanza sulla base di quanto previsto dal Profilo Professionale (CCNL 2019/2021).

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio/plesso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti.



- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come indicato in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- È vietato ai genitori degli studenti accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.
- Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.
- Per assicurare la vigilanza, come indicato in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli studenti sino alla porta di uscita dell'edificio.
- L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli studenti, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa, inoltre, che è fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare le uscite e le scale di emergenza per gli ordinari spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, nonché di sostare sulle scale di emergenza, sui relativi pianerottoli e in prossimità delle uscite di sicurezza. Tali percorsi devono essere mantenuti costantemente liberi e utilizzati esclusivamente nelle situazioni di emergenza o nei casi espressamente autorizzati.

L'ingresso e l'uscita degli studenti avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli studenti a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dal CCNL 2019/2021 (Allegato A Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA - Settore scuola); in particolare, i Collaboratori scolastici relativamente alle specifiche mansioni di accoglienza e sorveglianza, avranno cura di sorvegliare gli studenti qualora fossero nell'atrio o nei corridoi nei periodi antecedenti o dopo le lezioni.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare soltanto sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, avranno cura di accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve trovarsi di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio dovrebbe essere il più celere possibile.
- I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi



di tutti gli studenti, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

- In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di studente/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

Nella scuola, intesa come comunità educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

- Le ricreazioni/pause didattiche dureranno non più di dieci minuti e saranno effettuate, secondo le modalità concordate tra docenti e studenti della classe dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.
- Durante le pause didattiche i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.
- Qualora il gruppo - classe si trovi in cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli studenti non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.
- Durante l'intervallo è espressamente vietato agli studenti accedere alle scale di emergenza e sostare sui relativi pianerottoli. I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare affinché tale divieto venga rispettato.
- Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli studenti dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:
 - devono essere prontamente scoraggiati negli studenti atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, può essere facilitato il verificarsi di incidenti, oltre la possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
 - le porte di ingresso - uscita saranno sorvegliate dal personale non docente;
 - al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare tempestivamente nelle aule. Gli studenti che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza e da evitare di disturbare le lezioni delle altre classi.

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE



I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli studenti per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

8) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE / VISITE GUIDATE / VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili. È fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie:

- a. variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- b. eventuali scioperi del personale scolastico;
- c. uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

10) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso di ritardi ripetuti il coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente o la staff del dirigente. Quando il numero di entrate posticipate (alla seconda ora) risulterà superiore a 8, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

11) USCITE ANTICIPATE

- Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.
- Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), dovrà essere autorizzata dal Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.
- Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe.
-



- **La richiesta di uscita anticipata deve essere inoltrata dai genitori solo ed esclusivamente tramite l'applicativo del Registro elettronico.**
- Gli studenti non autorizzati non possono lasciare l'edificio prima del suono della campana.

12) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli studenti durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo didattiche della scuola.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo On line e nella sezione Amministrazione Trasparente. Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate. Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tamara MICALE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

TAMARA MICALE
30.09.2026 13:19:55
CEST